

**COMUNE DI
SAN VITO AL TAGLIAMENTO**
(PROVINCIA DI PORDENONE)

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO
PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI;
MERCATI COSIDETTI A “KM 0”.**

(Testo integrale riportate gli emendamenti approvati durante la seduta del Consiglio Comunale del 28.07.2012)

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 4 - Localizzazione dell'area di svolgimento del mercato
- Art. 5 - Periodi di apertura ed orari
- Art. 6 - Gestione del mercato
- Art. 7 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 8 - Domanda di partecipazione
- Art. 9 - Caratteristiche merceologiche
- Art. 10 - Prezzi
- Art. 11- Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Divieti
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Vendita prodotti agroalimentari
- Art. 15 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Decreto 20.11.2007 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo svolgimento del mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli nel territorio del comune di San Vito al Tagliamento, da parte degli imprenditori agricoli.
2. E' istituito sul territorio del Comune di San Vito al Tagliamento il mercato agricolo denominato *MERCATO A KM 0* (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola a minore impatto ambientale, anche a seguito di manipolazione e trasformazione.

Art. 2 – Finalità.

1. Il mercato ha lo scopo di:
 - a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
 - b) realizzare lo sviluppo della “filiera corta” del prodotto agroalimentare del territorio incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
 - c) promuovere il consumo di prodotti agricoli a minor impatto ambientale in relazione all'incidenza delle emissioni di CO2 prodotte per il trasporto;
 - d) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
 - e) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.
2. All'interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento.
3. Ai consumatori vengono garantiti:
 - a) maggiori genuinità;
 - b) freschezza;
 - c) qualità;
 - d) prodotti legati al naturale ritmo della natura, risultando ecologicamente sostenibile, in quanto non sono necessari lunghi trasporti per la distribuzione.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita.

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione nei territori attualmente riferiti alle Province di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso;
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580,
- c) possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- d) l'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 4 – Localizzazione dell'area di svolgimento del mercato.

1. Per lo svolgimento del mercato viene individuata la Piazzetta Pescheria, come meglio specificato dall'allegata planimetria al presente regolamento.

2. Viene demandata alla Giunta comunale la possibilità di apportare modifiche temporanee, dettate da esigenze di pubblico interesse in relazione a: giorni e date di svolgimento, durata e localizzazione del mercato, numero e dimensione dei posteggi, comprese eventuali sospensioni.

Art. 5 - Periodi di apertura ed orari.

Il mercato si svolge ogni giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 1 ora prima e di lasciare l'area 1 ora dopo il termine del mercato.

Il mercato non si terrà nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Art. 6 – Gestione del mercato.

1. Il mercato di cui al presente regolamento può essere gestito direttamente dal comune, oppure affidato in gestione ad associazioni di categoria di produttori agricoli, o loro consorzi, tramite apposita convenzione di competenza della giunta comunale.
2. Nella convenzione di cui al comma 1. devono essere stabilite:
 - a) le modalità di assegnazione degli spazi agli operatori, nel rispetto delle norme del successivo art. 7, con obbligo di riservare parità di condizioni a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti, con divieto di discriminare gli imprenditori soci dell'associazione (o consorzio) dell'eventuale gestore del mercato, da quelli non soci;
 - b) l'obbligo da parte del soggetto gestore di:
 - chiedere al Comune il rilascio della necessaria concessione di suolo pubblico da destinare alle attività mercatali;
 - corrispondere il relativo canone di occupazione e sostenere le spese di smaltimento dei rifiuti;
 - trasmettere al Comune, prima dell'avvio dei mercati e ad ogni variazione, l'elenco delle ditte assegnatarie di posteggio;
 - vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte degli operatori assegnatari;
 - segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;
 - la durata e l'eventuale rinnovo delle aree assegnate;
 - la possibilità di revoca della stessa nel caso di gestione dei mercati non conforme agli obblighi e finalità contenute nella medesima e alle norme del presente regolamento.

Art. 7 - Assegnazione dei posteggi.

1. L'assegnazione delle aree viene effettuata, fino all'esaurimento dei posteggi disponibili, secondo le successive disposizioni.
2. L'assegnazione del posteggio avverrà osservando i seguenti criteri di priorità, sulla base di parametri legati alla stagionalità dei prodotti:
 - a) imprese agricole aventi l'ubicazione dell'azienda ed i fondi agricoli nel territorio comunale ove si svolge il mercato;
 - b) imprese agricole aventi l'ubicazione dell'azienda ed i fondi agricoli nella provincia di Pordenone;
 - c) imprese agricole aventi l'ubicazione dell'azienda ed i fondi agricoli nelle province di Udine, Venezia e Treviso.
 - d) Per la maggiore definizione di tali criteri si fa riferimento alle minori distanze Kilometriche, sempre riferite ai territori di provenienza, riguardanti le Province di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso.¹
3. In caso di imprese agricole provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti a), b) o c), sopra riportati, si procederà all'assegnazione in base al seguente ordine:

¹ Emendamento approvato durante la seduta del Consiglio Comunale del 28.07.2012.

- a) maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 580/1993 come azienda agricola;
- b) sorteggio.

Art. 8 - Domanda di partecipazione.

1. La domanda di partecipazione deve contenere:
 - a) le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
 - b) anagrafica completa dell’azienda agricola;
 - c) descrizione dell’attività aziendale con l’indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di allevamento;
 - d) l’elencazione dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità;
 - e) i periodi dell’anno in cui l’azienda è disponibile a partecipare al mercato;
2. La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.
3. Le domande vanno presentate al Comune di San Vito al Tagliamento o, nel caso di affidamento di gestione del mercato, al soggetto gestore.

Art. 9 - Caratteristiche merceologiche.

1. E’ ammessa la vendita di prodotti dei seguenti settori:
 - a) florovivaistico
 - b) avicolo (limitatamente alle uova)
 - c) ortofrutticolo
2. Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati di aziende agricole della provincia di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso secondo i criteri di cui all’art. 7 comma2°.
3. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
4. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
5. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l’origine aziendale della materia prima.
6. Nell’organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche.
7. L’eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, deve essere espressamente comunicata per iscritto.

Art. 10 – Prezzi .

Nello svolgimento dell’attività di vendita è fatto obbligo agli operatori di esporre il prezzo di ciascun prodotto per unità di misura.

Art. 11 – Obblighi degli operatori.

1. E’ fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le ore 8,00 e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti l’area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato.
2. Indicare sui prodotti esposti, oltre al prezzo di vendita, il luogo d’origine del prodotto e il nominativo dell’impresa produttrice

3. Corrispondere il canone per l'occupazione del suolo pubblico e la tariffa di igiene ambientale, i costi di eventuali consumi di energia elettrica ed acqua.
4. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.
5. Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto posto in vendita.
6. Al termine dell'orario di vendita ogni operatore deve smaltire tutti i rifiuti prodotti lasciando l'area sgombra e pulita secondo le indicazioni fornite dal comune o dal soggetto gestore dell'attività di raccolta dei rifiuti.

Art. 12 – Divieti.

1. Nell'area adibita a mercato agli operatori è vietato:
 - a) cedere ad altri la concessione del posteggio;
 - b) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico;
 - c) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
 - d) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
 - e) vendere al di fuori delle aree a posteggio con "merce a braccio";
 - f) infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
 - g) scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari.

Art. 13 – Sanzioni.

1. L'operatore agricolo viene escluso dal mercato qualora:
 - a) perda uno dei requisiti elencati nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 3;
 - b) offra in vendita prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, oppure diversi da quelli previsti dal presente regolamento;
 - c) non rispetti le disposizioni del presente regolamento;
 - d) non utilizzi per tre volte consecutive il posteggio assegnato.
2. Nei casi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma, l'esclusione dai mercati si applica, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 sul procedimento amministrativo, in caso di accertamento della terza violazione dello stesso tipo. All'accertamento della prima e seconda violazione viene invece prevista, rispettivamente, la sospensione della partecipazione ai mercati da 3 a 6 mesi e da 6 mesi ad un anno.

Soggiace alla sanzione di cui al presente comma anche il titolare dell'azienda agricola che, su richiesta dei consumatori o degli organi accertatori comunali, non renda disponibile l'accesso ai propri fondi per un sopralluogo, in relazione ai prodotti dallo stesso posti in vendita nei mercati, entro due giorni lavorativi.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, o non sia già sanzionabile ai sensi del precedente comma 2, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche.
4. Nel caso di mercati non gestiti direttamente dal Comune, prima di procedere alla sospensione dalla partecipazione o all'esclusione di operatori dai mercati, l'associazione o ente gestore deve darne comunicazione al Comune, che potrà chiedere chiarimenti entro il termine di 15 giorni. L'avvenuta sospensione o esclusione dovrà parimenti essere comunicata.

Art. 14 – Vendita prodotti agroalimentari.²

Conformemente a quanto stabilito nei precedenti articoli, è consentito inoltre, la vendita di prodotti agroalimentari da parte dei produttori locali con le stesse caratteristiche enunciate nell’articolo del presente regolamento.

I prodotti sono quelli inclusi nell’apposito Regolamento del Ministero delle Politiche Agricole in collaborazione con la Regione F.V.G., espressione della tradizione e della cultura enogastronomica della Regione.

Gli operatori dovranno rispettare la normativa legislativa disciplinante la vendita di detti prodotti.

Art. 15 – Disposizioni finali.

Nel caso in cui il mercato sia gestito da un soggetto gestore diverso dal comune, gli esercenti l’attività nell’ambito del mercato stesso restano comunque responsabili in via esclusiva del corretto svolgimento della stessa nel rispetto di tutte le normative vigenti.

² Emendamento approvato durante la seduta del Consiglio Comunale del 28.07.2012.